

mi richiede di far constare con il presente verbale le risultanze della assemblea del Consiglio Direttivo Nazionale della predetta associazione qui riunita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1°) Modificazioni e/o integrazione degli artt.8, 14, 15 e 21 dello statuto dell'Associazione (come richiesto dalla Prefettura di Verona in sede istruttoria per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, di cui alla nota 8.6.2011 allegata);

2°) Approvazione dello Statuto della "Associazione Nazionale Divisione Acqui";

3°) Eventuali e varie.

Avendo aderito io Notaio a detta richiesta, la signora Bettini professoressa Graziella a sensi dell'articolo 14 dello Statuto Vigente, come da Lei dichiarato, assume la Presidenza dell'assemblea e constatata e mi fa constare:

che il Consiglio Direttivo Nazionale è stato convocato per oggi, alle ore 10,00 (dieci) per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra mediante raccomandata spedita il 21 giugno 2011;

che a tutte le Sezioni è stata inviata tramite fax la comunicazione della Prefettura di Verona Ufficio

territoriale del Governo in data 8 giugno 2011

Proc.3036/2004/Area IV, precedentemente;

-che è stato adempiuto a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto Vigente;

-che la comunicazione della Prefettura di Verona di cui innanzi è stata anticipata a mezzo e-mail alla sede nazionale dell'Associazione e pervenuta a mezzo raccomandata per posta in data 27 giugno 2011

(prot.n.332/2011 dell'Associazione);

-che sono presenti in proprio o per delega le sezioni:

Arezzo-Siena, Asti-Piemonte Sud, Bergamo, Campania-Basilicata, Bologna-Ferrara-Modena; Firenze

-Pistoia, Mantova, Milano, Cremona, Novara, Padova,

Parma, Torino-Piemonte Nord, Rieti, Sicilia, Verona,

Pisa, Roma;

-che sono assenti le sezioni:


Brescia, Genova, Massa Carrara, Trento-Bolzano, Venezia, Puglia;

-che lo Statuto Vigente dell'Associazione è stato depositato negli Atti del Notaio Antonia Raffaelli,

Notaio in Sant'Omobono Imagna ora Sant'Omobono Terme, con verbale in data 10 gennaio 2010 repertorio

numero 15918/8448, registrato all'Agenzia Delle Entrate di Bergamo 1 in data 2 febbraio 2010 al numero

1425 Serie 1T;



-che sono presenti per la Giunta Esecutiva il Presidente Nazionale Bettini Graziella, Orazio Pavignani, Toninel Claudio, Arpaia Amedeo; assenti giustificati Mario Pasquali, Secondo Borgonovi, Cassandri Luigia;

-che quindi l'assemblea è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Il Presidente prende quindi la parola esponendo all'Assemblea la necessità di procedere, come richiesto dalla Prefettura di Verona Ufficio territoriale del Governo con comunicazione in data 8 giugno 2011 proc.3036/2004/AREA IV, alla modifica degli articoli 8, 14, 15 e 21 dello Statuto Vigente. In particolare propone:

a) di modificare l'articolo 8 dello Statuto Vigente sostituendo il secondo comma come segue:

"Il fondo di dotazione iniziale in parte sarà destinato a fondo di gestione dell'ente (almeno Euro 10.000.=) e in parte costituirà un fondo patrimoniale di garanzia (almeno Euro 4.000,00.=) indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurino rapporti con l'Associazione. Il fondo di dotazione iniziale ammonta ad EURO 15.000,00.= (euro quindicimila/00)";

b) di prevedere all'articolo 14 dello Statuto Vigente la previsione del termine annuale entro il

quale procedere all'approvazione del bilancio e precisamente il termine del 30 aprile di ogni anno;

c) di prevedere all'ultimo comma dell'articolo 14 e 15 che le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale saranno prese con la maggioranza dei presenti;

d) di modificare l'ultimo capoverso dell'articolo 21 prevedendo l'obbligatorietà della nomina del Collegio di tre REVISORI NAZIONALE DEI CONTI;

e) di modificare l'articolo 15 dello Statuto vigente prevedendo per le modifiche dello Statuto la presenza e la maggioranza per le delibere di almeno due/terzi dei membri.


L'assemblea dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità con votazione palese

DELIBERA

1) di approvare in ogni suo punto quanto proposto dal Presidente, precisando che le modifiche proposte si hanno come qui letteralmente riportate.

2) di modificare gli articoli 8, 14, 15 e 21 del vigente Statuto sociale approvando il nuovo testo letterale degli articoli 8, 14, 15 e 21 dello stesso Statuto, nel testo che qui si ha come letteralmente riportato.

3) di approvare pertanto in ogni sua parte il nuovo Statuto della "Associazione Nazionale Divisione Ac-



qui".

4) di delegare il Tesoriere Toninel Claudio nato a Verona il 23 luglio 1949 a procedere alla costituzione del fondo patrimoniale di garanzia di EURO 4.500,00.= (euro quattromilacinquecento/00) in titoli di stato o libretto di deposito o libretto di risparmio nominativo con vincolo a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione così come previsto all'Articolo 8 dello Statuto come sopra modificato.


Lo statuto viene quindi letto da me Notaio alla comparsa ed allegato previa vidimazione della comparsa e di me Notaio sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente verbale. Null'altro essendoci da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore undici e quindici minuti.

Il presente verbale scritto tutto di mio pugno è stato letto da me Notaio alla comparsa che da me interpellata lo ha approvato e sottoscritto con me Notaio come segue alle ore undici e quarantacinque minuti.

Consta di due fogli di cui scritte pagine sette e l'ottava fin qui.

Firmato: Graziella Bettini

Firmato: Antonia Raffaelli Notaio (SG).-



Allegato lettera "A" rep.n.16932/9225

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE E SCOPI

ART.1

E' costituita con sede in Verona in Piazza S.Tomaso, 17, l'Associazione Nazionale Divisione Acqui ai sensi dell'Art.18 della Carta Costituzionale e 36 C.C.


In essa confluiscono tutte le attività di fatto e le denominazioni anche precedentemente assunte da gruppi e organizzazioni che fin dal settembre 1945 hanno perseguito gli scopi che oggi vanno a riconfermare.

L'Associazione ha sede come nell'intestazione e in ogni caso presso la Segreteria della Sezione di Verona.

Essa ha scopo:

1) Tramandare il ricordo dei suoi caduti con particolare riguardo alle gesta ed al martirio della Divisione e dei reparti ad essa aggregati che parteciparono per libera scelta ai combattimenti svoltisi a Cefalonia, Corfù e le altre isole Jonie dopo l'8 settembre 1943.

A questo fine tutti gli anni il 21 settembre promuove il solenne ricordo dell'eccidio del settembre 1943 a Verona (o altra città designata dalla Giunta



Esecutiva) con il raduno annuale nazionale la cui organizzazione è demandata ad un ristretto Comitato nominato dalla Giunta Esecutiva. Le sezioni da parte loro indiranno commemorazioni provinciali possibilmente nel periodo compreso tra il 26 settembre e il 26 ottobre.

Sempre con questo intento l'Associazione Nazionale Divisione Acqui punterà a realizzare, sugli eventi della II Guerra Mondiale e su scala europea, lavori di ricerca storica, utilizzando ogni strumento a disposizione, ad esempio interventi su tutti i mezzi di comunicazione di massa e su periodici specializzati, partecipazione ed organizzazione di convegni e congressi, stesura e pubblicazione di libri, collaborazione con Fondazioni e Istituti Storici.

2) Promuovere il riconoscimento dei meriti degli stessi Caduti e dei Superstiti e prestare opera di assistenza morale e materiale ai propri soci, effettuare volontariato a favore delle famiglie bisognose di militari, caduti o rimasti invalidi, a seguito di operazioni militari.

3) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.

TITOLO SECONDO

DEI SOCI

ART. 2

L'Associazione comprende:

1. Soci effettivi;

Superstiti militari della Acqui e di altri reparti che sono affluiti ed hanno partecipato ai drammatici eventi post armistiziali nelle isole di Cefalonia, Corfù e nelle altre isole Jonie.

Reduci che hanno appartenuto ai reparti della Acqui mobilitati prima dell'armistizio.

Familiari, congiunti dei Caduti, dei Superstiti e dei Reduci deceduti in patria.

2. Soci onorari;

persone fisiche o Enti Pubblici e privati che:

- Si siano particolarmente distinti con la loro opera a favore dell'Associazione.

- Abbiano contribuito ad esaltare, vivificare il ricordo delle gesta della gloriosa Divisione Acqui.

- Comandanti e Militari effettivi dei reparti costituiti della Acqui che abbiano contribuito ad esaltare il ricordo delle gesta della leggendaria Divisione.

3. Soci Simpatizzanti;

persone che denotino particolare interesse alla vita e alle finalità (Art.1) dell'Associazione;

congiunti dei Soci effettivi scomparsi in quanto



assorbiti dall'enunciato non di 1° grado.

SOCI ONORARI

ART. 3

Soci onorari:

La qualifica viene conferita dal Presidente motu proprio o con provvedimento della Giunta Esecutiva su proposta motivata dalla Sezione.

I soci onorari e simpatizzanti possono diventare effettivi con provvedimento della Giunta Esecutiva.

AMMISSIONE DEI SOCI

ART. 4

L'ammissione dei Soci effettivi, onorari e simpatizzanti è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione (v. Art. 24 e seguenti), in sede di ricorso della Giunta Esecutiva.

I ricorsi devono essere proposti direttamente a pena di decadenza entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

Non sono ammessi quali soci le persone colpite da condanna penale passata in giudicato per reati infamanti anche di ordine militare e che non osservino una condotta ineccepibile.

DEI DOVERI

ART. 5

Ogni socio effettivo, onorario o simpatizzante deve:

a) Tramandare il ricordo dei Caduti, delle gesta ed il martirio della Divisione Acqui e dei reparti aggregati che parteciparono alle battaglie nelle isole Jonie dopo l'8 settembre 1943.

b) Osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni degli organi direttivi ed esecutivi dell'Associazione;

c) Avere la tessera dell'Associazione vistata anno per anno dalla propria Sezione;

d) Partecipare efficacemente e con assiduità alla vita dell'Associazione, informando la propria attività a principi di solidarietà verso gli altri associati;

e) Non coinvolgere l'Associazione nell'esercizio di una eventuale attività politica e non utilizzare per fini personali o di terzi la propria qualità di partecipante alla Associazione.


DEI DIRITTI

ART.6

Tutti i soci effettivi hanno diritto:

a) di partecipare con voto deliberativo all'assemblea della Sezione di cui fanno parte ed essere eletti alle cariche sociali;

b) di usufruire delle previdenze che l'Associazione dovesse assicurare, nonché dei Servizi assistenziali



da essa eventualmente organizzati;

c) I soci onorari e simpatizzanti non possono esercitare diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, a meno che non siano cooptati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale alle cariche stesse.

PERDITA DELLA QUALIFICA

ART.7

La qualifica di socio si perde:

- a) Per dimissioni che dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza;
- b) Per morosità, previa espressa diffida;
- c) Per cancellazione dall'elenco dei soci, quando risulterà che l'iscritto non è in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione a Socio, è venuto meno agli impegni associativi;
- d) Per espulsione anche ai sensi del secondo comma dell'Articolo 4.

I provvedimenti previsti dal presente Articolo sono di competenza del Consiglio di Sezione.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso entro 30 giorni al Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO TERZO

DEL PATRIMONIO E DELLE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART.8

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote annuali versate dai Soci;
- b) Da contributi di terzi o da proventi realizzati per eventuali concessioni ed autorizzazioni;
- c) Da donazioni ricevute per atti tra vivi o disposizioni testamentarie;
- d) Dai proventi di attività varie.


L'Associazione ha un fondo di dotazione iniziale di Euro 14.000,00.=.

Il fondo di dotazione iniziale in parte sarà destinato a fondo di gestione dell'ente (almeno Euro 10.000,00.=) e in parte costituirà un fondo patrimoniale di garanzia (almeno Euro 4.000,00.=) indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione. Il fondo di dotazione iniziale ammonta ad EURO 15.000,00.= (euro quindicimila/00).

ART.9

La quota associativa annua per l'anno successivo è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) nella riunione istituzionale del 20 settembre dell'anno precedente. Nel caso che non si sia provveduto, si intende confermata quella in vigore nell'anno precedente.

La quota sociale deve essere corrisposta dal Socio



alla Sezione di appartenenza entro il primo quadrimestre dell'anno solare. Le sezioni dovranno versare il 30% di ogni quota di tesseramento al Tesoriere Nazionale al quale va altresì inviato l'elenco degli iscritti; il Tesoriere Nazionale darà copia dell'elenco degli iscritti al Segretario Nazionale.

La Giunta Esecutiva può andare incontro alle esigenze finanziarie delle Sezioni, mediante abbuoni o contributi a titolo di solidarietà. Le Sezioni hanno l'amministrazione autonoma e la proprietà di tutte le somme ed i beni mobili ad esse devoluti; non potranno assumere obbligazioni in proprio per somme eccedenti le loro entrate, salvo espressa e preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva può sempre controllare l'amministrazione delle Sezioni per il tramite del revisore dei conti.

Tutti i beni mobili acquisiti e tutti i beni immobili di proprietà dell'Associazione costituiscono patrimonio dell'Ente e non possono essere alienati o ceduti se non a seguito di deliberazione del CDN con votazione qualificata dei due terzi di tutti i suoi componenti.

TITOLO QUARTO

DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA RIPARTIZIONE

TERRITORIALE

ART.10

L'Associazione Nazionale è rappresentata anche in giudizio dal Presidente nazionale.

Le Sezioni sono rappresentate dai rispettivi Presidenti.

In caso d'impedimento degli stessi l'Associazione nazionale e le sezioni sono rappresentate dai rispettivi vice presidenti.

ART.11


L'Associazione si articola in Sezioni che assumono la denominazione:

"Associazione Nazionale, Divisione Acqui sezione..."

Agli effetti della ripartizione territoriale, fermo restando il criterio indicativo dell'ambito provinciale, per particolari ragioni numeriche ed organizzative, possono essere costituite sezioni sia a livelli interprovinciali che zonali ma anche sezioni regionali.

Le sezioni hanno gestione finanziaria autonoma ed un proprio bilancio che annualmente sarà sottoposto alla approvazione della Giunta Esecutiva.

Le sezioni provinciali, interprovinciali e regionali non possono chiedere il riconoscimento giuridico per la propria struttura essendo lo stesso riconosci-



mento riservato all'Associazione nazionale.

TITOLO QUINTO

ORGANI DIRETTIVI ED AMMINISTRATIVI NAZIONALI

ART.12

Sono organi nazionali e centrali dell'Associazione:

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) La Giunta Esecutiva;
- c) Il Collegio dei Probi-Viri;
- d) Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti.

ART.13

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo dell'Associazione.

E' formato dal Presidente Nazionale e da tutti i Presidenti e Vice Presidenti di Sezione, nonchè da due familiari dei Caduti, eletti dal CDN tra tutti i soci dell'Associazione.

In seno al CDN i soli presidenti di Sezione hanno facoltà, in caso di proprio impedimento, di farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio o da un Consigliere della loro Sezione con delega scritta.

ART.14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:

è presieduto dal Presidente Nazionale, salvo che il Consiglio stesso con deliberazione di almeno i

2/3 dei presenti, elegga un altro Presidente;

- il CDN è validamente costituito qualora sia presente il 50% più uno dei suoi membri;

- discute ed approva il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, che devono essere sottoposti all'Organo Competente per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;

- elegge a scheda segreta il Presidente Nazionale ed i membri della Giunta Esecutiva.


Elegge anche a scheda segreta i vari organi di controllo amministrativi e disciplinari. Il quorum percentuale "eligendum" e quello "ad revocandum" è identico (maggioranza di 2/3 di tutti i suoi membri);

- esamina le domande di costituzione di nuove sezioni e decide in merito;

- dispone la sede ed eventuale rotazione del Labaro/Medagliere Nazionale tra le Sezioni che ne facciano espressa richiesta;

- interpreta lo Statuto ed interviene in genere su tutte le questioni interessanti la struttura, la vita associativa e la amministrazione straordinaria dell'Associazione, con votazione a scheda segreta e maggioranza dei 2/3 di tutti i suoi membri;

- può revocare il mandato a uno o più componenti



della Giunta Esecutiva. Il CDN deve riunirsi in seduta ordinaria, possibilmente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Il CDN è convocato di iniziativa del Presidente Nazionale o per motu proprio o per richiesta di tre membri della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei suoi componenti;

- può costituire ed attivare un comitato storico-culturale al fine di animare la vita dell'Associazione e ne determina le competenze e gli obiettivi. Stabilisce la foggia dei distintivi e delle medaglie commemorative.

Le delibere saranno prese con la maggioranza dei presenti.

ART.15

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:

- propone e discute le modifiche dello Statuto; queste verranno quindi subito sottoposte all'esame ed all'approvazione delle singole sezioni, le quali, entro un termine fissato dallo stesso CDN, rimetteranno alla presidenza nazionale esplicito parere di merito con eventuali osservazioni. Nella successiva riunione del CDN questo discute ed approva in via definitiva il testo dello Statuto, il quale, con tale approvazione, diviene immediatamente operante a

dimento permanente di uno o più dei suoi membri, o in caso di loro dimissioni, la Giunta provvederà alla loro sostituzione. I membri così cooptati, resteranno in carica fino alla riunione del successivo CDN, che provvederà alla ratifica o a nuova nomina. Qualora i membri dimissionari o impediti costituissero la maggioranza di essa, l'intera giunta sarà considerata dimissionaria. In tal caso il Presidente provvederà alla immediata convocazione del CDN che procederà alle nuove elezioni.

- E' componente di diritto della Giunta Esecutiva Nazionale il Presidente della Sezione Provinciale dell'Acqui di Verona.

- La Giunta Esecutiva Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili;

- Elegge a scheda segreta, in seno ad essa, un Segretario Nazionale, un Tesoriere Nazionale ed il Vice-Presidente Nazionale.

- Cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione ed esercita i poteri concessi dal CDN e provvede in sua vece, nei casi di urgenza, con obbligo di sottoporre le decisioni adottate alla ratifica del CDN nella sua prima riunione.

- Può sciogliere i consigli di Sezione, nominando in loro vece uno o più commissari straordinari, rife-

rendone poi al CDN.

- Autorizza in via del tutto eccezionale e previa motivata documentazione varianti alla composizione dei Consigli Direttivi delle Sezioni (Art.28).

- Redige il Bilancio preventivo e consuntivo.

- Delibera sulle obbligazioni e sugli impegni di spese, provvede ad eventuali assunzioni del personale ed esercita tutti i suoi poteri previsti dal presente Statuto.


- Eseguisce le decisioni del CDN ed ha altresì l'obbligo di far rispettare alle Sezioni lo Statuto e può intervenire con uno o più membri alle loro assemblee.

- Ad essa compete di nominare il Direttore del Notiziario o di altra pubblicazione ufficiale dell'Associazione, impartendone le opportune direttive anche per la formazione della Redazione.

- Stabilisce la spesa massima per il Notiziario ed altre pubblicazioni dell'Associazione.

- La carica di Direttore del Notiziario non ha carattere dirigenziale essendo responsabile dello stesso il Presidente nazionale anche di fronte a terzi.

- La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di due com-



ponenti non meno di due volte l'anno, presso la sede di una Sezione che sarà volta per volta designata. Di concerto con il Presidente, il Segretario predispone l'ordine del giorno e dirama la lettera di convocazione.

- Predispone l'ordine del giorno per le riunioni del CDN.

- La Giunta Esecutiva decide a maggioranza.

ART.16/bis

La Giunta Esecutiva Nazionale può, a suo insindacabile giudizio, costituire un organismo con funzioni propositive composto da Soci e Simpatizzanti dell'Associazione.

Il numero dei componenti di tale organismo è variabile e non necessariamente precostituito.

I componenti di detto organismo partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale con possibilità di avanzare proposte per il miglior svolgimento di tutte le attività connesse con l'Associazione Acqui.

La Giunta Esecutiva può, nel caso lo ritenga opportuno, inserire nella Giunta nazionale, con diritto di voto, uno o due componenti di detto organismo, designati dagli altri appartenenti all'organismo di cui al presente articolo.

ART.16/ter

La Giunta Esecutiva Nazionale può, a suo insindacabile giudizio, costituire un organismo del quale facciano parte non solamente componenti della Giunta medesima o del Consiglio Nazionale, o Presidenti provinciali di Sezione o loro delegati, ma anche singoli privati o Enti sia pubblici che privati nonché Società pubbliche o private ed Enti Bancari che intendano perseguire gli stessi intenti fondamentali dell'Associazione Nazionale Acqui per il miglior raggiungimento degli scopi statuari dell'Associazione "Divisione Acqui".

DEL PRESIDENTE NAZIONALE E DEI VICEPRESIDENTI


ART.17

Il PRESIDENTE NAZIONALE rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, convoca e presiede il CDN, salvo quanto previsto dall'art.16, e la Giunta Esecutiva, non presiede il CDN, in particolare quando questo è riunito per l'esame e l'approvazione o meno del rendiconto della gestione o in sede di votazione per rinnovo delle cariche sociali.

Controlla che i deliberati del Consiglio e della Giunta siano eseguiti.

Coordina l'attività dell'Associazione.

E' coadiuvato dal Vice Presidente Nazionale al quale



può delegare, temporaneamente, tutti o in parte i suoi poteri. In caso di impedimento o qualora non si fosse avvalso della facoltà suddetta, viene sostituito dal Vicepresidente.

Nomina motu proprio i soci onorari di cui al precedente Art.3.

DEL SEGRETARIO NAZIONALE

ART.18

IL SEGRETARIO NAZIONALE:

- Trasmette i deliberati del CDN e della Giunta a tutte le Sezioni e ne controlla l'esecuzione, coordina l'attività delle varie Sezioni e assiste il Presidente Nazionale;

- Redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive con il presidente Nazionale;

- Cura i rapporti con le Sezioni, con Enti militari centrali ivi compreso l'ufficio storico dello SME, gli uffici storici della Marina e dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con la FIVL e le Associazioni combattentistiche, d'arma e gli uffici storici della Resistenza, sovrintende alla organizzazione delle manifestazioni nazionali ed a quelle di rilevanza nazionale promosse dalle Sezioni;

- Firma l'ordinaria corrispondenza dell'Associazione

ne, è responsabile della buona tenuta dell'anagrafe degli iscritti;

- Esplica le funzioni del suo ufficio presso la sua residenza con l'impegno di riferire di persona al Presidente con periodicità, comunque non oltre tre mesi da un incontro al successivo e, in casi di comprovata urgenza, con la prontezza dovuta;

- Rimette al Tesoriere Nazionale l'elenco delle spese di segreteria mese per mese con l'opportuna documentazione.

DEL TESORIERE NAZIONALE

ART.19

IL TESORIERE NAZIONALE:


- Cura la tenuta e l'aggiornamento contabile di tutti i movimenti o di impegno, è il responsabile della cassa; attenendosi alle direttive della Giunta Nazionale, effettua i pagamenti ordinari, è soggetto al controllo dei Revisori Nazionali dei conti;

- Provvede alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi in accordo con il Segretario Nazionale;

- Deve trasmettere alla segreteria della FIVL l'elenco delle spese sostenute per organizzare le varie manifestazioni annuali.

COLLEGIO DEI PROBI-VIRI

ART.20



IL COLLEGIO DEI PROBI-VIRI:

- E' costituito da tre membri e sarà insediato e formato di volta in volta dal Presidente Nazionale scegliendo i tre nominativi dalla rosa dei soci pre-disposta dal CDN per la durata di tre anni e potranno essere sempre rieletti.

- Deciderà su ogni questione indicata e prevista dallo Statuto facendo pervenire la decisione per iscritto agli interessati e alla Giunta Esecutiva, non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso. Tutti gli organi sociali sono obbligati a fornire al suddetto collegio qualsiasi chiarimento e documento.

COLLEGIO REVISORI NAZIONALI DEI CONTI

ART.21

Il controllo della gestione finanziaria è affidato al COLLEGIO di tre REVISORI NAZIONALI DEI CONTI, nominati insieme a due supplenti dal CDN per la durata di tre anni, scelti tra i soci e i non soci.

La presidenza spetta al sindaco iscritto all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti. Esso ha poteri e doveri previsti dal Codice Civile agli art.2397 e seguenti. In particolare spetta al collegio predisporre una relazione scritta da allegarsi al bilancio da sottoporsi al CDN.

Il Collegio può effettuare di iniziativa o su mandato della Giunta Esecutiva, verifiche contabili anche presso le Sezioni. Detto organo è obbligatorio.

TITOLO SESTO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART.22

Nei confronti dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) Richiamo verbale del Presidente Nazionale su richiesta della Sezione nel caso di lieve accertata mancanza;


b) Deplorazione scritta del Presidente Nazionale, sentita la Giunta Esecutiva, quando il socio abbia già dato luogo ad un precedente richiamo;

c) Sospensione a tempo determinato: quando il socio persiste nella mancanza che ha già determinato una precedente deplorazione;

d) Sospensione a tempo indeterminato: quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all'espulsione;

e) Espulsione: quando ricorrono gravissimi motivi di ordine morale e disciplinare;

f) Espulsione a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato per reati infamanti anche di carattere militare.



ORGANI DISCIPLINARI

ART. 23

Nessuna sanzione, tranne il richiamo, può essere inflitta senza previo giudizio disciplinare.

Il giudizio disciplinare può essere provocato da uno o più soci o da un organo dell'Associazione.

L'Organo Disciplinare di primo grado è il Consiglio di Sezione.

L'Organo Disciplinare di secondo grado è il Collegio dei Probi-Viri nazionali. Ogni contestazione dovrà essere comunicata al socio con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito a presentare entro il perentorio termine di giorni 15, le proprie controdeduzione.

Il Giudizio Disciplinare è indipendente da qualsiasi altro procedimento penale, civile e amministrativo che riguardi il socio a motivo del suo comportamento durante e dopo l'appartenenza ai Corpi Armati che parteciparono agli episodi del 1943 nelle Isole Jonie.

TITOLO SETTIMO

DELLE SEZIONI

ART. 24

Le Sezioni sono quelle previste dall'Art.13.

Esse hanno vita autonoma ma sempre nell'ambito del-

l'Associazione nazionale e sono sottoposte al controllo degli Organi Nazionali così come eretti e disciplinati.

ART.25

Sono organi delle Sezioni:

- a) L'assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'eventuale Collegio dei Revisori.

ART.26

L'Assemblea è il massimo Organo della Sezione, ad essa compete la nomina del Consiglio e dell'eventuale Collegio dei Revisori; discute e decide sull'Attività della Sezione e fa proposte per quella dell'Associazione, discute e approva i bilanci. Essa è convocata in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria su richiesta:

- a) del Presidente o del Vicepresidente;
- b) oppure del Collegio dei Revisori;
- c) oppure di un terzo del Consiglio;
- d) oppure di un terzo dei soci.

ART.27

Il Presidente e il Vicepresidente rappresentano la Sezione presso il CDN di cui sono membri. Essi, in caso di impedimento, potranno farsi sostituire al



CDN a mezzo delega scritta, o da un altro componente del CDN o da un membro del Consiglio della propria Sezione.

Art.28

I Consiglieri, mediante votazione a scheda segreta, eleggono tra loro un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio sarà composto da un numero non inferiore a 7 membri, mentre il numero massimo sarà determinato da un numero di Consiglieri pari ad un Consigliere ogni 50 soci o frazione di 50. Eccezionalmente la Giunta Esecutiva può autorizzare una variante alla presente norma.

ART.29

Il Consiglio può deliberare delle proprie Sotto-Sezioni in quei comuni o comprensori territoriali di più comuni ove siano almeno 10 iscritti. In tal caso verrà nominato dal Consiglio un fiduciario della Sotto-Sezione, il quale riceverà le direttive dal Consiglio di Sezione.

ART.30

Il CONSIGLIO ha le seguenti funzioni:

a) cura la tenuta di uno schedario di tutti gli iscritti, trasmette annualmente o a richiesta specifica al Tesoriere Nazionale, anche per l'inoltro al Segretario Nazionale, l'elenco dei Soci della Sezio-

ne;

- b) organizza celebrazioni e assume iniziative intese a mantenere vivo il ricordo dei Caduti, informandone tempestivamente la Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) amministra i fondi di propria competenza;
- d) provvede ad inviare al Tesoriere Nazionale la quota stabilita dall'Art.9.

ART.31

Tutte le cariche della Sezione sono gratuite ed alla scadenza dei tre anni sono sempre rieleggibili.

ART.32


Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, questo resterà ugualmente in carica, sostituendo i nominativi mancanti con coloro che risulteranno aver avuto il maggior numero di voti nella elezione del Consiglio, dandone immediata comunicazione alla Giunta Esecutiva.

E' compito del Consiglio di Sezione convocare l'assemblea dei Soci almeno una volta all'anno per dare agli stessi un rendiconto morale ed economico dell'attività svolta.

ART.33

L'elezione del Consiglio dovrà effettuarsi con le seguenti norme:

- a) non meno di dieci giorni prima della data fissata



per l'elezione verrà inviata comunicazione a tutti gli iscritti;

b) hanno diritto al voto tutti coloro che risultino regolarmente tesserati per l'anno in corso;

c) tutti i soci sono eleggibili;

d) le votazioni avranno luogo o per acclamazione, quando non via sia alcun dissidente, o mediante scheda già predisposta per un numero di eligendi pari a quelli che sono previsti dall'Art.28 del presente Statuto.

e) sono ammessi voti delega nella misura massima di una delega per ogni partecipante alla votazione;

f) le votazioni dovranno essere aperte per un periodo non inferiore a tre ore e, successivamente, all'atto di chiusura delle votazioni, verrà redatto apposito Verbale a cura del Presidente dell'Assemblea e di due scrutatori che verranno nominati prima di procedere alle operazioni di votazione;

g) decorso il periodo di votazione, il Presidente dell'Assemblea, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, compiuto sempre da due scrutatori;

h) ultimato lo scrutinio, il Presidente ne proclama

i risultati e ne dà pronta comunicazione alla Giunta Esecutiva;

i) contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto può interporre reclamo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla votazione stessa. Il reclamo sarà diretto alla Giunta Esecutiva, in prima istanza, ed al CDN da inviarsi entro trenta giorni dalla data di relazione della Giunta Esecutiva.

TITOLO OTTAVO

ART.34

Ogni qualvolta nel presente Statuto è citata la frase "facente parte della divisione Acqui" o "nei reparti della Divisione Acqui", devono intendersi per Divisioni Acqui anche tutti quei reparti ad essa aggregati in azione di guerra e confluiti dal contingente dopo il 15 settembre 1943.

ART.35

Tutte le cariche nazionali e sezionali assegnate ai soci, ivi compresi i Collegi dei Revisori dei Conti, dei Probi-Viri ed il Direttore del Notiziario, non sono retribuite.

TITOLO NONO

ART.36

In caso di scioglimento della Associazione, e comunque di cessazione della stessa, il suo patrimonio

dovrà essere devoluto a favore dell'"Istituto Storico Autonomo Della Resistenza Dei Militari Italiani All'Estero", attualmente presso l'Università agli Studi di Siena Sezione di Arezzo, o, in mancanza sua, a favore di Associazione dedita all'assistenza dei familiari dei militari, caduti o rimasti invalidi, a seguito di operazioni militari.

Firmato: Graziella Bettini

Firmato: Antonia Raffaelli Notaio (SG).-

Copia autentica conforme all'originale

all'Onorabile Ferrero, 07-07-2011

